



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Circolare Studio 002/2021

- Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Vanzo dott.ssa Valentina
Bosin rag. Loredana

- Personale di studio

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Pederiva rag. Elisa
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.

Gestione del personale
Via Monte Mulat, 38
38037 Predazzo (Tn)

Predazzo 28 settembre 2021

Oggetto: Nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato

Lo scorso **mercoledì 22 settembre**, è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. Il decreto, appena emanato, presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Questa è la disciplina:

1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
2. Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato e pubblico è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;**
3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., **devono** essere in possesso della certificazione verde;
4. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, si dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. A tal fine si potrà procedere sia con l'acquisizione del certificato in forma cartacea sia utilizzando l'app da scaricare:
 - a. Per android su <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
 - b. Per IOS <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il titolare o un suo delegato, ed è necessario che ci sia un atto formale di nomina. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. [Data la normativa complessa, se necessario, siamo a disposizione per chiarimenti e dettagli direttamente al telefono o in presenza;](#)

5. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
6. Ad ogni buon conto è necessario evidenziare che **l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
7. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro,** raddoppiata in caso di recidiva;
8. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.
9. La certificazione verde COVID-19 non elimina l'obbligo del distanziamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente.

Studio Alb Srl